

N. 2417

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BORNACIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 MAGGIO 1997

Istituzione di una zona franca produttiva nel territorio
del comune della Spezia

ONOREVOLI SENATORI. - Come noto, la provincia della Spezia sta attraversando ormai da diversi anni un periodo di gravissima crisi economica ed occupazionale, che l'ha portata a diventare, nel corso dell'ultimo decennio, una delle province a più basso livello di reddito *pro-capite* di tutto il Centro-Nord.

La stagnazione produttiva seguita al fallimento dell'industria di Stato e la sostanziale incapacità dimostrata dagli enti locali nell'identificare strade alternative al tradizionale modello di sviluppo, che per tanti anni ne ha caratterizzato il sistema economico, stanno producendo effetti sociali assolutamente devastanti, che si riverberano in modo micidiale soprattutto sulle generazioni più giovani.

A questa crisi strutturale, che si inserisce in un contesto regionale estremamente difficile e logorato, si aggiungono poi una serie di fattori negativi di natura demografica che contribuiscono, se possibile, a rendere ancor più fosco il quadro complessivo: La Spezia non solo «vanta» uno dei tassi di natalità più bassi a livello nazionale, ma è anche caratterizzata da un indice di vecchiaia della popolazione residente fra i più elevati in Italia.

In questo quadro, di per sé già drammatico, si inseriscono poi altri motivi di preoccupazione, che peggiorano ancor più le pessimistiche previsioni su una possibile ripresa del sistema produttivo spezzino.

Trentacinque anni di monoculturalismo economico e la quasi totale dipendenza delle imprese locali dalle commesse statali hanno infatti lasciato come tragica eredità non solo un sistema produttivo prostrato ed incapace di trovare in se stesso le energie

per ripartire, ma anche una pesantissima ipoteca di natura culturale, che si è insinuata nel tessuto sociale come una malattia e che ha infettato non solo le maestranze operaie ma anche la stessa classe imprenditoriale.

A fronte di un livello di sindacalizzazione che ha pochi eguali nel contesto delle regioni settentrionali, si è infatti sviluppata, all'ombra delle grandi industrie di Stato, una miriade di imprese autoctone operanti per lo più nell'indotto e nel settore del subappalto, la cui esistenza ha fortemente limitato la selezione di una classe imprenditoriale spezzina dotata di capacità manageriali e di un'autentica cultura della produzione e dell'investimento.

L'unico settore di attività che, nel corso di questi ultimi anni, ha saputo sottrarsi al conformismo statalista imperante è stato quello portuale, sviluppatosi impetuosamente nell'ultimo decennio grazie alle capacità e all'intuizione di alcuni terminalisti, che hanno intravisto le enormi possibilità di sviluppo offerte dalle difficoltà di cui erano preda alcuni scali concorrenti ed hanno deciso di investire nell'area spezzina.

Purtroppo, anche in questo caso l'insipienza e la mancanza di lungimiranza dei governanti locali hanno impedito a questo comparto, che nel frattempo era stato capace di dotarsi di *standard* logistici ed organizzativi all'avanguardia a livello nazionale ed internazionale, di dispiegare appieno le sue notevoli potenzialità: l'assoluta mancanza di scelte urbanistiche coraggiose e coerenti con le promesse elettorali ne ha impedito il naturale sviluppo territoriale; la continua alimentazione delle tensioni sociali provocate dalla sua rapida espansione ne ha

invece frenato il processo di integrazione con il resto del tessuto cittadino. Il risultato inevitabile di questa scellerata politica del «non fare» e del «non decidere» è che adesso anche il porto, dopo aver raggiunto il primato nel bacino del Mediterraneo nella movimentazione dei contenitori, ha fatto segnare, nel corso dell'ultimo anno, delle forti battute d'arresto.

Dinnanzi a questa drammatica realtà e tenuto conto della necessità di agire presto e bene per frenare il progressivo deterioramento sociale dell'area, è dunque evidente che qualsiasi progetto di sviluppo e di rilancio della città della Spezia e del suo sistema produttivo non possa non tenere conto, almeno nell'immediato, della situazione esistente, che è, in estrema sintesi, quella descritta in precedenza.

Se è infatti vero che l'identificazione di un nuovo modello di sviluppo economico appare oggi come un'esigenza quanto mai necessaria ed improcrastinabile per ridare una speranza alle nuove generazioni e tutelare quelle che sono state brutalmente espulse dal mercato del lavoro, e che questo processo non può prescindere dall'incentivazione di settori economici tradizionalmente trascurati come il turismo, la diportistica nautica e le tante attività legate alla valorizzazione del patrimonio naturalistico, è altrettanto innegabile che le ricadute positive di queste scelte strategiche (che andranno comunque fatte) richiederanno decenni per potersi effettivamente dispiegare e che, nel frattempo, la città rischia seriamente di morire sotto i colpi devastanti di questa crisi ormai decennale.

Per evitare il crollo definitivo del tessuto sociale spezzino appare dunque indispensabile riattivare e far ripartire in breve tempo quanto di buono è rimasto del recente passato industriale, evitando al contempo di ricadere nei tanti errori fatti nel passato, quando la totale mancanza di un'organica pianificazione dello sviluppo del territorio ha consentito l'insorgere di un'industrializzazione selvaggia ed ha di fatto impedito lo sviluppo di settori di attività altrettanto im-

portanti per la prosperità di tutta la comunità cittadina come quelli di presso indicati.

Questa ripresa, che appare l'unica strada realmente percorribile per superare la fase di transizione dal vecchio al nuovo modello, dovrà poi essere organicamente legata all'altro grande settore produttivo attualmente esistente nell'area spezzina, il porto, favorendo un'azione sinergica tra questi due comparti, in grado di esaltare le reciproche positività.

La sostanziale sopravvivenza delle tante negatività ricordate in precedenza (mancanza di una diffusa cultura imprenditoriale, presenza di un vasto tessuto di imprese dell'indotto con scarsa capacità produttiva e di un elevato livello di sindacalizzazione delle maestranze, eccetera), unita al drammatico crollo degli investimenti produttivi registratosi negli ultimi anni in concomitanza con la crisi del settore edile e all'incapacità di sfruttare appieno le numerose risorse finanziarie messe a disposizione dai fondi strutturali comunitari, rendono però estremamente difficile la concreta attuazione di questo processo con gli strumenti tradizionalmente utilizzati in altre zone del Paese.

L'istituzione di una zona franca produttiva all'interno dell'area portuale e retroportuale e di due aree cittadine particolarmente indicate per lo sviluppo di attività produttive, rappresenta una concreta risposta a questa esigenza.

Le zone franche sono uno strumento di fondamentale importanza per il rilancio industriale di regioni ad elevato livello di concentrazione produttiva, anche per l'effetto trainante delle varie attività economiche che esse determinano.

I requisiti di flessibilità d'uso che caratterizzano questo istituto giuridico ne fanno infatti un mezzo idoneo per affrontare e risolvere situazioni di crisi endemiche derivanti da comportamenti distorti dell'investimento statale, e l'uso di questo strumento è stato non solo ampiamente utilizzato, ma anche sottolineato e segnalato in ambito in-

ternazionale proprio per rilanciare economicamente le zone industriali depresse all'interno delle nazioni occidentali.

Inoltre, l'istituzione di una zona franca industriale esalta solitamente i flussi di merci in uscita, a tutto vantaggio della bilancia commerciale dell'intera nazione.

Come noto, con la locuzione «zona franca» vengono indicati alcuni istituti di diritto doganale, caratterizzati dall'applicazione ad un determinato ambito territoriale di un particolare regime di esenzione doganale, genericamente configurato come finzione giuridica di estraneità della porzione territoriale costituita in zona franca rispetto al territorio doganale dello Stato.

La finzione di extraterritorialità non comporta però la reale esclusione dall'ordinamento doganale dello Stato del territorio franco, ma significa solo che quest'ultimo, sebbene di fatto entro il territorio doganale, agli effetti dell'imposizione tributaria, è considerato fuori della linea doganale ed è così sottratto al regime doganale ordinario, per essere assoggettato ad un regime speciale, che sostanzialmente consente di introdurre, depositare e, come in questo caso, di manipolare, trasformare e consumare le merci estere nella zona franca in esenzione da tributi e formalità doganali.

La possibilità delle merci di provenienza intracomunitaria di transitare in una zona franca da diritti doganali o di confine verso aree di mercato extracomunitarie non è misconosciuta a livello europeo, specie quando la sua localizzazione non si appalesi come elemento di turbativa dei mercati interni, ma interagisca sul livello dei traffici mercantili internazionali favorendone altresì lo sviluppo.

A tal proposito, la Comunità economica europea (CEE) ha emanato, già nel 1969, la direttiva 69/75/CEE riguardante il regime delle zone franche, seguita dalla direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e dai regolamenti approvati dal Consiglio dei ministri delle Comunità europee il 25 luglio 1988, i quali prevedono il riferimento non più

all'articolo 100, ma all'articolo 113 del Trattato sulla politica commerciale comune, sancendo così, anche giuridicamente, che le zone e i depositi franchi contribuiscono alla promozione del commercio estero e in particolare alla redistribuzione delle merci all'interno come all'esterno della Comunità. Alle suddette direttive sono poi collegati i regolamenti (CEE) n. 1999/85, sul perfezionamento attivo, n. 2503/88 e n. 2561/90 sui depositi doganali, n. 2504/88 e n. 2562/90 sulle zone franche e sui depositi franchi.

L'esistenza di ben ventitrè zone franche nel territorio dell'Unione europea (allegato 1) è dunque chiaramente giustificata dall'interesse obiettivo di tutta la comunità alla costituzione di tali territori in regime di esenzione fiscale, considerato tra l'altro il fatto che, se da un lato l'attivazione di tali istituti non presuppone oneri di investimento infrastrutturale, dall'altro il gettito fiscale complessivo dello Stato in cui essa è istituita non diminuisce, avvantaggiandosi quest'ultimo delle entrate derivanti dalle nuove realtà produttive che nel frattempo sono state create.

Tenuto poi conto della realtà esistente nell'area spezzina ed, in particolare, della necessità di far ripartire in tempi rapidi un sistema produttivo bloccato da un'endemica mancanza di risorse da destinare agli investimenti, il presente disegno di legge si prefigge altresì lo scopo, attraverso varie incentivazioni, di attrarre nel territorio della zona franca capitali freschi, in grado di favorire gli investimenti finanziari e di stimolare l'assunzione di nuove iniziative imprenditoriali.

A tale scopo, accanto all'attribuzione a titolo gratuito delle concessioni edilizie per la costruzione di nuovi impianti industriali, commerciali e delle varie opere strutturali ed infrastrutturali necessarie allo sviluppo della zona franca (articolo 2, comma 5), sono stati previsti una serie di incentivi di natura fiscale, che rendono estremamente conveniente investire in quella zona per la costruzione di nuovi impianti produttivi o per

la ristrutturazione e il riammodernamento di quelli già esistenti, cioè:

a) l'immissione in regime di esenzione doganale dei macchinari, degli equipaggiamenti, delle installazioni, dei materiali e delle materie prime necessarie per l'avviamento di nuove attività imprenditoriali di carattere industriale, artigiano, commerciale, turistico ed agricolo (articolo 7, commi 2 e 3);

b) l'esenzione da tutte le imposte dirette per un periodo di cinque anni a favore degli stabilimenti industriali ed artigiani tecnicamente organizzati impiantati nella zona franca entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge (articolo 7, comma 4);

c) una detassazione fino al 25 per cento degli utili dichiarati in contabilità ordinaria dalle società e dalle imprese già esistenti nella zona franca, direttamente reinvestiti nella costruzione, ammodernamento e riattivazione di impianti produttivi (articolo 7, comma 5);

d) la riduzione del 50 per cento di una serie di imposte e tributi locali per le aziende con sede produttiva principale nel territorio della zona franca (articolo 7, comma 6);

e) la possibilità di accesso ai fondi del Mediocredito centrale previsti a favore delle aziende esportatrici per le imprese già esistenti o di nuova installazione nell'ambito della zona franca (articolo 7, comma 7);

f) l'applicazione, per i primi dieci anni di attività, di un'imposta forfettaria pari al 10 per cento complessivo ai redditi imponibili delle società ed imprese individuali costituite dopo l'entrata in vigore della presente legge, operanti esclusivamente nell'ambito della zona franca e di cui non esistano in Italia o all'estero nè filiali produttive nè stabili organizzazioni commerciali, al fine di incentivare la nascita di iniziative imprenditoriali piccole e medio-piccole di origine locale (articolo 7, comma 9).

Per quanto riguarda la società che avrà il compito di regolamentare l'attivazione e la successiva gestione della zona franca, stimolando la nascita di nuove imprese ed incentivando la crescita di un'autentica cultura imprenditoriale locale, si è preferito seguire la strada della società per azioni a capitale misto, con ciò puntando a conseguire la massima funzionalità aziendale della stessa senza perdere di vista la tutela dell'interesse generale tipica delle aziende a capitale statale (articolo 11).

A tale struttura, di cui dovrebbero entrare a far parte, nella quota riservata alla parte pubblica, la regione Liguria, il comune, la provincia e l'autorità portuale della Spezia, oltre ad altri enti pubblici economici come la camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, è demandato il compito di redarre ed approvare un piano generale per l'insediamento e lo sviluppo della zona franca produttiva, in cui, con cadenza quadriennale ed in coerenza con gli obiettivi programmati dello sviluppo economico ed ambientale del territorio, siano indicati i tipi di imprese di distribuzione, commercializzazione e trasformazione che possono operare in regime di zona franca.

Alla luce delle suddette considerazioni e tenuto conto del sensibile alleggerimento del carico burocratico e fiscale che ne deriverebbe, si ritiene dunque che l'istituzione della zona franca produttiva nel territorio del comune della Spezia prevista dal presente articolato potrebbe agevolare la nascita di un polo di attività imprenditoriali in parte ancora legate ai grandi insediamenti industriali (Termomeccanica, Oto Melara, Fincantieri), ma non più totalmente dipendente dalle commesse statali, ad impatto ambientale coerente con le caratteristiche naturali del territorio e, grazie al suo collegamento funzionale con l'esistente realtà portuale, in grado di utilizzare al meglio le enormi potenzialità connesse alla posizione strategica della provincia della Spezia nel contesto nazionale ed europeo.

La concentrazione delle agevolazioni previste dal regime di zona franca in sole due porzioni del territorio cittadino (oltre, naturalmente, all'area portuale), consentirebbe inoltre una più razionale dislocazione delle attività produttive (naturalmente portate a spostare in quelle zone la loro sede - o a collocarvela, se di nuova costituzione - in virtù dei numerosi incentivi previsti), favo-

rendo non solo una migliore pianificazione dello sviluppo del territorio, ma anche l'effettiva rilocalizzazione di numerose attività industriali, commerciali ed artigiane già esistenti, che hanno spesso grossi problemi di collocazione territoriale, ma che non sono in grado di operare gli spostamenti necessari a causa degli elevati costi che questi attualmente comportano.

ALLEGATO 1

Zone franche e depositi franchi esistenti nel territorio comunitario e funzionanti alla data di adozione del regolamento (CEE) n. 2561/90 della Commissione, del 30 luglio 1990, che stabilisce alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo ai depositi doganali.

DANIMARCA:	Kobenhavns Frihavn;
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:	Freihafen Bremen; Freihafen Bremerhaven; Freihafen Cuxhaven; Freihafen Emden; Freihafen Hamburg; Freihafen Kiel;
REPUBBLICA ELLENICA:	Eleuqeoh Zwnh Hoacyiou; Eleuqeoh Zwnh Peioaia; Eleuqeoh Zwnh Qessalonichl;
SPAGNA:	Zona franca de Barcelona; Zona franca de Cádiz; Zona franca de Vigo;
IRLANDA:	Ringaskiddy Free Port; Shannon Free Zone;
ITALIA:	Punto franco di Trieste; Punto franco di Venezia;
PORTOGALLO:	Zona franca de Madeira (Caniçal); Zona franca de Sines;
REGNO UNITO:	West Midlands Freeport (Birmingham); Liverpool Freeport; Southampton Freeport; Ronaldsway Airport (Ballasala, Isle of Man).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della zona franca)

1. Ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2562/90 della Commissione, del 30 luglio 1990, e successive modificazioni, n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, e n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, è autorizzata la costituzione di una zona franca produttiva nel porto commerciale della Spezia e nelle porzioni di territorio comunale comprese nella zona denominata «area ex-IP» e nella zona industriale di levante.

Art. 2.

(Delimitazione territoriale della zona franca)

1. La delimitazione degli ambiti territoriali della zona franca produttiva è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e della navigazione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sulla base delle proposte formulate dalla società di gestione «Spezia zona franca spa», di cui all'articolo 11.

2. Qualora ciò si renda necessario a causa di mutamenti oggettivi e riscontrabili dei fattori economici, ovvero di nuove esigenze della programmazione economica nazionale, regionale e provinciale, e comunque non prima dei quattro anni successivi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la delimitazione geografica della zona franca può essere modificata secondo la procedura di cui al comma 1.

3. Il piano regolatore generale del comune della Spezia e il piano territoriale di coordinamento della provincia della Spezia si adeguano automaticamente alla delimitazione fissata dal decreto di cui al comma 1.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società di cui all'articolo 11 definisce la normativa tecnica di attuazione della zona franca produttiva, che deve tenere conto delle disposizioni contenute nei regolamenti comunitari di cui all'articolo 1.

5. Il comune della Spezia rilascia a titolo gratuito le concessioni edilizie per la costruzione degli impianti industriali, commerciali e di servizi, nonchè per la realizzazione delle opere strutturali ed infrastrutturali previste dal piano generale per l'inseadimento e lo sviluppo della zona franca produttiva di cui all'articolo 11, comma 3.

Art. 3.

(Regime di zona franca)

1. Il regime di zona franca ha effetto nei riguardi dei diritti di confine e degli altri diritti doganali di cui all'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ed ha, altresì, effetto:

a) nei riguardi degli importi compensativi monetari istituiti con regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971;

b) nei riguardi dell'imposta sul valore aggiunto, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Tipologia delle merci ammesse nella zona franca)

1. Nella zona franca produttiva sono ammesse le merci di ogni specie e di

qualsiasi origine, provenienza o destinazione.

2. Le merci ammesse nella zona franca produttiva possono formare oggetto, alle condizioni previste dalla presente legge:

- a) di operazioni di carico, scarico, trasbordo e magazzinaggio;
- b) delle manipolazioni usuali consentite dalle disposizioni in vigore;
- c) di operazioni di distruzione;
- d) di operazione di trasformazione e lavorazione.

Art. 5.

(Esclusione dal regime di zona franca)

1. Il Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, può disporre l'esclusione dai benefici previsti dal regime di zona franca per le merci o categorie di merci la cui produzione o lavorazione possa rivelarsi pregiudizievole all'economia dello Stato.

Art. 6.

*(Regimi doganali-economici
e franchigie doganali)*

1. Le merci estere introdotte nella zona franca possono essere dichiarate:

- a) per l'importazione definitiva;
- b) per l'importazione temporanea e la successiva riesportazione;
- c) per la spedizione da una dogana ad un'altra;
- d) per il trasporto;
- e) per il deposito;
- f) per la lavorazione.

2. Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca possono essere dichiarate:

- a) per l'esportazione definitiva;
- b) per l'esportazione temporanea e la successiva riesportazione;

- c) per il cabotaggio;
- d) per la circolazione;
- e) per la lavorazione.

3. Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca e per le quali siano state concesse agevolazioni fiscali, in applicazione dell'articolo 4, si trovano nella condizione giuridica di merci estere; per esse il proprietario o il suo legale rappresentante può richiedere l'applicazione delle norme vigenti in materia di reintroduzione in franchigia.

4. Le merci introdotte nella zona franca per le quali le disposizioni legislative comunitarie o nazionali prevedono l'esonero totale dei dazi doganali all'importazione o che sono ammesse ad un regime di franchigia in ragione della loro particolare destinazione, mantengono la loro condizione di merci nazionali o nazionalizzate.

Art. 7.

(Regime fiscale della zona franca produttiva)

1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa se destinati ad essere consumati o impiegati nella zona franca.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 168 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, al fine di accelerare il processo di ripresa produttiva, è consentita l'immissione nella zona franca, per il fabbisogno locale, in esenzione dai diritti doganali, dei macchinari, degli equipaggiamenti, delle installazioni e dei materiali necessari per l'avviamento delle imprese industriali, commerciali, artigianali, turistiche ed agricole di nuova costituzione e per l'ammodernamento e l'ampliamento di quelle già esistenti nel territorio della zona franca, secondo i criteri fissati dal piano generale previsto dall'articolo 11, comma 3.

3. In deroga alle disposizioni doganali in vigore, è consentita l'immissione nella zona

franca, in esenzione totale da imposte e da diritti doganali, delle materie prime destinate ad essere lavorate nel territorio della zona franca.

4. L'impianto di stabilimenti industriali o artigiani tecnicamente organizzati effettuato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è esente, per un periodo di cinque anni, da tutte le imposte dirette.

5. Gli utili dichiarati dalle società, dagli enti commerciali e dalle imprese già esistenti nella zona franca al momento della data di entrata in vigore della presente legge in contabilità ordinaria, direttamente investiti nella costruzione, ampliamento, riattivazione o riammodernamento di impianti industriali o artigiani, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, non concorrono a formare il reddito nella misura del 25 per cento del loro ammontare e comunque fino alla concorrenza del costo delle opere e degli impianti.

6. L'imposta comunale per l'esercizio delle arti e professioni di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, l'imposta sul patrimonio netto delle imprese istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e successive modificazioni, le tasse comunali e regionali per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, e all'articolo 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, l'addizionale comunale e provinciale sul consumo di energia elettrica di cui all'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, l'imposta erariale di trasformazione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952,

successive modificazioni, e l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono ridotte della metà nei confronti delle imprese aventi sede produttiva o che svolgono attività principale nel territorio della zona franca.

7. Le imprese italiane, estere o miste, produttrici di beni e servizi, già insediate nella zona franca produttiva o che vi si insedieranno entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono accedere ai fondi del Mediocredito centrale previsti dalle vigenti disposizioni per le aziende esportatrici, nonchè ai benefici di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni.

8. Alle imprese e ai lavoratori operanti nel territorio della zona franca si applicano i benefici e le agevolazioni fiscali e previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ivi comprese le agevolazioni previste a favore dell'imprenditoria giovanile.

9. Ai redditi imponibili delle società, enti ed imprese individuali costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, operanti esclusivamente nell'ambito della zona franca produttiva e di cui non esistano nel territorio italiano o all'estero nè filiali, nè strutture produttive nè stabili organizzazioni commerciali, è applicata, per un periodo di cinque anni, un'imposta forfettaria pari al 10 per cento complessivo.

Art. 8.

(Regime delle imprese)

1. Alle imprese già esistenti e a quelle che sorgeranno nel territorio della zona franca successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere consentito, dal direttore della circoscrizione doganale della Spezia di:

a) essere considerate in territorio doganale, a condizione che gli stabilimenti si

prestino e siano sottoposti alla vigilanza permanente del Corpo della guardia di finanza;

b) corrispondere, sui prodotti ottenuti da trasformazioni effettuate in zona franca, i soli diritti di confine di cui all'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, afferenti le materie prime estere impiegate;

c) introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime nazionali e nazionalizzate per essere ivi lavorate e successivamente reintrodotte nel territorio nazionale sotto forma di prodotti finiti e semilavorati. Le relative autorizzazioni sono comunicate al Ministero delle finanze, che provvede a revocarle o modificarle entro tre mesi dalla data della loro concessione su conforme parere della regione Liguria.

Art. 9.

(Concessioni di temporanea importazione ed esportazione)

1. Ai sensi della presente legge, le merci introdotte nella zona franca godono automaticamente di tutte le concessioni di temporanea importazione ed esportazione previste dalle disposizioni in vigore, e in particolare dall'articolo 214 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, quali speciali agevolazioni per il traffico internazionale.

2. In deroga a quanto previsto dagli articoli 177 e 178 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, la temporanea importazione è autorizzata dal direttore della circoscrizione doganale della Spezia. Delle autorizzazioni concesse è data comunicazione al Ministero delle finanze, che, sentito il comitato di cui all'articolo 221 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, può disporre la

revoca o la modifica, d'intesa con il presidente della regione Liguria.

Art. 10.

(Violazioni doganali)

1. Le norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, relative alle violazioni doganali, sono applicabili compatibilmente con le disposizioni di cui alla presente legge.

2. Costituiscono, comunque, casi di contrabbando:

a) l'immissione di merci estere in magazzini della zona franca destinati esclusivamente al deposito di merci nazionali o nazionalizzate;

b) il trasporto di merci estere per strada non permessa quando sia provato il proposito di introdurle in frode;

c) il deposito di merci estere nella zona franca, in località, in quantità e per qualità non permesse o diverse dal dichiarato;

d) l'introduzione nella zona franca di merci in genere di cui non sia consentito l'ingresso, in esenzione doganale, ai sensi della presente legge.

3. Gli agenti dell'amministrazione finanziaria hanno facoltà di accedere agli stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi genere e specie esistenti nella zona franca per effettuare controlli e verifiche, al fine di assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni doganali.

Art. 11.

*(Società di gestione
«Spezia zona franca spa»)*

1. Per la gestione della zona franca viene costituita una società per azioni a capitale misto pubblico e privato denominata «Spe-

zia zona franca spa», con la partecipazione della regione Liguria, della provincia, del comune e dell'autorità portuale della Spezia e degli altri enti pubblici economici, delle associazioni di categoria e di imprese pubbliche o private.

2. La quota di capitale pubblico nell'azionariato della società di cui al comma 1 non può comunque eccedere il 30 per cento del totale delle azioni emesse.

3. La società di cui al comma 1 provvede a definire ed approvare ogni quattro anni un piano generale di insediamento e sviluppo della zona franca, che indichi, in coerenza con gli obiettivi programmati di sviluppo economico del territorio, i tipi di imprese di distribuzione, commercializzazione e trasformazione che possono operare in regime di zona franca, tenendo conto del loro impatto ambientale e della loro compatibilità con la realtà territoriale circostante.

4. I compiti della società di cui al comma 1 sono:

a) determinare il numero e il tipo di imprese ammesse ad operare nella zona franca;

b) assicurare il funzionamento, all'interno della zona franca, di un centro servizi, che costituisce lo strumento logistico di supporto per tutte le iniziative, con compiti di consulenza per la commercializzazione dei prodotti;

c) promuovere la formazione di quadri imprenditoriali ed aziendali destinati ad operare nella zona franca;

d) incentivare, con particolare riguardo alle attività svolte nella zona franca, l'innovazione tecnologica e scientifica, attraverso la costituzione di appositi istituti di ricerca, stipulando ove necessario convenzioni ed accordi con istituti universitari o centri di ricerca nazionali ed internazionali operanti negli stessi settori;

e) definire condizioni agevolate per l'acquisto e l'affitto di terreni ai fini di insediamenti industriali e produttivi nel territorio della zona franca.

5. Il programma relativo alle attività di cui al comma 4 deve essere approvato con decreto dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, dei trasporti e della navigazione e del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 12.

(Regolamento di attuazione)

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del commercio con l'estero, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere della regione Liguria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

